



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

37/2016
Marzo/11/2016 (*)
Napoli 18 Marzo 2016

In risposta all'interrogazione parlamentare 5-07523 del 28 gennaio 2016 la Commissione VI - Finanze - ha precisato le modalità di calcolo dei 120 giorni lavorativi al fine di usufruire, anche per i lavoratori stagionali del settore turismo, delle deduzioni Irap previste dal comma 73 - art. 1 legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016).

Come noto il comma 73 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità per il 2016) contiene disposizioni in materia di **deduzioni IRAP per i lavoratori stagionali nel settore del turismo**. La norma prevede che la deduzione IRAP è ammessa nei limiti del **70 per cento** del costo del lavoro, per ogni lavoratore stagionale impiegato per **almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta**, a decorrere **dal secondo contratto** stipulato con stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

La dizione "per almeno centoventi giorni per due periodi di imposta" è stata oggetto dell'interrogazione parlamentare rivolta al Ministro dell'Economia e delle Finanze che, con risposta scritta del **27 gennaio 2016 n. 5-07523** formulata dalla apposita **Commissione VI - Finanze** - ha chiarito che l'articolo 1, comma 73 della legge 208 del 2015, novellando l'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ha introdotto la possibilità di una deduzione parziale del costo del lavoro, nei limiti del 70 per cento, ai fini IRAP, ***"per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni***

per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto".

Alla luce della formulazione letterale della norma e tenuto conto della *ratio* della norma, si ritiene che **il calcolo dei 120 giorni** possa intendersi **riferito ai giorni effettivi di impiego computando anche quelli relativi al primo contratto di assunzione.** La deduzione del costo sostenuto per il lavoratore stagionale è consentita **a decorrere dal secondo contratto** stipulato con lo stesso datore di lavoro **a condizione che il lavoratore sia complessivamente impiegato per almeno centoventi giorni**, prendendo anche in considerazione, limitatamente al computo dei giorni, la durata del precedente contratto di lavoro. Giova precisare che il contratto a partire dal quale è fruibile la deduzione, in quanto con lo stesso si integra il requisito della durata minima complessiva di 120 giornate lavorative, va stipulato entro il secondo anno successivo alla data di cessazione del primo contratto considerato ai fini del computo delle giornate lavorative.

Pertanto, **considerato che la deduzione in commento è contenuta nella legge di Stabilità 2016, non sarà fruibile nella dichiarazione del 2016, relativa al periodo d'imposta 2015** anche in presenza di un rinnovo contrattuale con il medesimo lavoratore stagionale già assunto nell'anno precedente. **La deduzione sarà fruibile, nel rispetto delle condizioni previste, soltanto a partire dall'anno di imposta 2016.**

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN